

Verona, 02.01.2023

Spett.le Cliente

Oggetto: circolare informativa      DETRAZIONE IVA FATTURE A CAVALLO D'ANNO  
REGIME FORFETTARIO NOVITA'

## LA DETRAZIONE IVA DELLE FATTURE DI FINE ANNO

Nell'ultima settimana dell'anno, si deve porre particolare attenzione al momento di emissione e di ricezione delle fatture attive e passive, per gli effetti che si possono determinare rispetto all'esigibilità dell'imposta e al diritto alla detrazione.

Come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, l'esercizio della **detrazione dell'IVA** è, in linea generale, **subordinato all'esistenza di un duplice requisito**:

1. **avvenuta esigibilità dell'imposta (requisito sostanziale)** che dipende dal momento di effettuazione dell'operazione;
2. **possesso di una fattura** redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 (requisito formale).

In via ordinaria, l'art. 1 del DPR 100/98 **consente di esercitare il diritto alla detrazione IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione anche se le fatture di acquisto sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo.**

Tuttavia, è **fatta eccezione "per i documenti** di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente", vale a dire per le fatture **"a cavallo d'anno"**.

Sul piano operativo, dunque, **non può essere esercitato il diritto alla detrazione nella liquidazione del mese di dicembre 2022** (entro il termine del 16 gennaio 2023 con liquidazioni su base mensile) per gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2022, **se la fattura è ricevuta e annotata nei primi quindici giorni di gennaio 2023.**

### FATTURAZIONE IMMEDIATA

È il caso, ad esempio, di un servizio, il cui corrispettivo è pagato il 27 dicembre 2022, documentato da fattura emessa dal prestatore il 3 gennaio 2023 e in tale data recapitata via Sdl al committente.

A norma dell'art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72, è infatti possibile **l'emissione del documento entro dodici giorni dal momento di effettuazione** dell'operazione (quest'ultima data deve comunque essere riportata sulla fattura, se diversa da quella di emissione).

In una circostanza come quella appena rappresentata, mentre il cedente è tenuto a far confluire l'IVA nella liquidazione dell'ultimo mese o trimestre 2022, **il cessionario o committente non potrà esercitare il diritto alla**

**detrazione nell'ultima liquidazione periodica del 2022**, neppure se procedesse ad annotare il documento ricevuto entro il 15 gennaio 2023, proprio per effetto del richiamato art. 1 del DPR 100/98.

## FATTURAZIONE DIFFERITA

L'eccezione prevista da tale norma concerne anche le ipotesi di fatturazione differita (ad esempio le cessioni di beni scortate da DDT), il cui **termine di emissione del documento ex art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72 è il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Se la consegna dei beni è avvenuta in dicembre 2022, il documento potrebbe essere emesso il 15 gennaio 2023, **senza consentire al cessionario di esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione riferita al precedente mese di dicembre.**

## ACQUISTI DA SOGGETTI UE NELLA LIQUIDAZIONE DI DICEMBRE

Per le operazioni domestiche, ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, **vige il meccanismo del reverse charge**, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 633/72.

Se l'acquisto avviene da un soggetto stabilito nella Ue, **l'IVA è applicata mediante integrazione del documento ricevuto ed è assolta nelle liquidazioni periodiche riferite al mese di ricezione.**

Per effetto dell'art. 47 del DL 331/93, difatti, la fattura deve essere annotata nel registro delle fatture emesse "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente". Solamente dopo l'annotazione dell'imposta "a debito", tuttavia, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione.

Emissione	Ricevimento/Registrazione	Detrazione
Dicembre 2022	Ricevuta e registrata a Dicembre 2022	Detrazione nel Dicembre 2022
Dicembre 2022	Ricevuta a Dicembre 2022, ma registrata nel 2023 (entro Aprile)	Detrazione in Dichiarazione IVA 2023 e registrazione tramite sezionale
Dicembre 2022	Ricevuta a Dicembre 2022, ma registrata nel 2023 (dopo Aprile)	Detrazione non ammessa
Dicembre 2022	Ricevuta e registrata a Gennaio 2023	Detrazione ammessa a Gennaio 2023

## REGIME FORFETTARIO NOVITA'

Per verificare l'accesso o la permanenza nel regime per il 2023 occorre tener conto del **nuovo valore dei ricavi di 85.000 euro**, da verificare con riferimento all'anno precedente (2022).

**La legge di bilancio non incide sull'ulteriore requisito d'accesso** relativo alle spese per lavoro (sostenibili nell'anno precedente per un importo complessivo lordo non superiore a 20.000 euro) e sulle condizioni ostative (o di esclusione) come la partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR.

È stato chiarito che il possesso della partecipazione preclude l'utilizzo del regime, salvo che "il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla".

Diversa è la verifica da effettuare per **le condizioni di esclusione che riguardano il possesso di partecipazioni di controllo in srl** e lo svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta. Per esse la verifica si effettua "solo al termine del periodo d'imposta" e, se la condizione si è realizzata, determina la disapplicazione del regime dall'anno successivo.

Diverso criterio ancora vale per la **causa di esclusione relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro**, che si valuta con riferimento all'anno precedente (2022).

La legge di bilancio introduce un ulteriore periodo alla norma, prevedendo la cessazione del regime dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro.

**Pertanto, dal 2023:**

- se sono percepiti ricavi e compensi tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita si verifica dall'anno successivo;
- se sono percepiti ricavi e compensi da 100.000,01 euro in su, la fuoriuscita è immediata nell'anno in corso.

In quest'ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Abbiamo voluto anticipare le novità introdotte in ordine al regime forfettario, rispetto alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023, per poter agevolare eventuali strategie di carattere fiscale.

A tal fine alleghiamo un file di analisi di confronto tra l'applicazione del regime forfettario e regime semplificato. Attenzione che **il confronto non è una mera differenza tra le imposte, ma deve considerare l'aspetto delle deduzioni e detrazioni dall'IRPEF e ancora i costi effettivi sostenuti dall'impresa, non deducibili nel forfettario, e l'iva relativa, non detraibile nel regime forfettario.**

*Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti*

*Studio ass.to  
Basso - De Bortoli - Zambelli*